

REGOLAMENTO

PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(aggiornato al D.lgs.149/2022 cd. “Riforma Cartabia”, alla Legge di Bilancio n.197 del 2022, al D.M. 150/2023, al D.Lgs. n. 216 del 2024 (cd. “Correttivo”).

Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
2. MODALITA' DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE	2
3. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE E DELLA ADESIONE.....	2
4. DATA DEL PRIMO INCONTRO.....	3
5. LUOGO DELLA MEDIAZIONE.....	4
6. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE	4
7. LA SCELTA DELLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE.....	5
7.1. PARTECIPAZIONE PERSONALE E DELEGA, ASSISTENZA LEGALE.	5
8. PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE.....	6
8.1 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE CON MODALITÀ TELEMATICHE (Art.8 bis d.lgs.28/2010)	6
8.2 INCONTRI DI MEDIAZIONE CON MODALITÀ AUDIOVISIVE DA REMOTO (art.8 ter d.lgs.28/2010).	7
9. DURATA DELLA PROCEDURA E PROROGA.....	7
10. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE.....	7
11. PROPOSTA DEL MEDIATORE E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO.....	8
12. OBBLIGHI DELLE PARTI	9
13. OBBLIGHI E POTERI DEL MEDIATORE.....	9
14. CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL PROCEDIMENTO	10
15. DOVERE DI RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE	10
16. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO	11
17. DIRITTI E FACOLTÀ SPETTANTI ALLE PARTI NEL CASO DI CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO.....	11
18. INDENNITÀ E SPESE	12
19. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA MEDIAZIONE.....	13
20. CENTRI DI INTERESSE	13
21. ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO.....	13
22. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ.....	14

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010 e succ. mod., il presente regolamento si applica alla mediazione per le controversie civili e commerciali ex D.lgs.28/2010, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito o ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, presso l'organismo di mediazione AMC Srl (di seguito Organismo).

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali, ove presenti mediatori abilitati a svolgerle, possono essere soggette ad altro regolamento.

2. MODALITA' DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare una mediazione singola o congiunta o aderire alla mediazione può farlo personalmente o tramite delegato.

2. Il deposito della domanda o dell'adesione può avvenire:

- depositando il modello predisposto o altro documento equipollente presso le sedi dell'Organismo o in alternativa inviandolo all'indirizzo pec dell'organismo avvocatiemediatori@pec.it

- utilizzando il canale di deposito o di adesione telematico, previa registrazione sul sito dell'organismo all'indirizzo www.avvocatiemediatori.it allegando la documentazione richiesta.

3. In caso di pluralità di domande presentate presso vari organismi e relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge presso l'organismo che per primo ha ricevuto la domanda, avuto riguardo al giorno, l'ora e al minuto.

3. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE E DELLA ADESIONE

1. La domanda di mediazione deve essere firmata e contenere:

a) il nome dell'Organismo di mediazione e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

b) nome cognome, dati identificativi e recapiti della parte istante comprensivi di indirizzi email e numero di cellulare e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante) nonché nome cognome, dati identificativi e recapiti delle parti chiamate (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);

c) l'oggetto della lite;

d) le ragioni della pretesa;

- e) il valore della controversia individuato in applicazione dei criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
- f) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità di mediazione;
- g) documento di riconoscimento in corso di validità e, se persona giuridica, la visura camerale;
- h) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di primo incontro;
- i) il mandato all'avvocato in caso di mediazione obbligatoria o delegata.

2. La parte chiamata è invitata a comunicare per iscritto, entro 5 giorni antecedenti la data dell'incontro, la propria decisione.

Alla parte chiamata che accetta di partecipare alla procedura è richiesto di specificare nella propria adesione firmata:

- a) nome cognome, dati identificativi e recapiti della parte aderente comprensivi di indirizzi email e numero di cellulare e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni nonché nome cognome, dati identificativi e recapiti di eventuali altre parti chiamate (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
- b) un'eventuale esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le conseguenti richieste nei confronti dell'altra parte; l'eventuale richiesta di estensione della mediazione a terze parti;
- c) l'accettazione del Regolamento e delle tabelle delle indennità;
- d) documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale e, se persona giuridica, la visura camerale;
- e) ricevuta di pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di primo incontro.
- f) il mandato all'avvocato in caso di mediazione obbligatoria o delegata.

3. Entrambe le parti sono obbligate al pagamento delle spese vive documentate

4. DATA DEL PRIMO INCONTRO

1. Dopo aver ricevuto la domanda di mediazione l'organismo assegna un numero cronologico progressivo e il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

2. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento dell'incontro ed ogni altra informazione utile, sono comunicate al convenuto a cura dell'organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

3. Al fine di evitare prescrizioni o decadenze la parte può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo, fermo restando l'obbligo di comunicazione da parte dell'organismo.

4. L'organismo comunica alla parte istante la ricevuta di deposito della mediazione.

5. LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi dell'Organismo comunicate e accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, quest'ultimo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.

2. In alternativa, l'Organismo, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore. Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

3. L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1, lett. t) del DM 150/2023.

5. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

6. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. L'organismo si avvale di mediatori in possesso della formazione e dell'aggiornamento professionale previsto dalla normativa vigente tempo per tempo, ed i cui nominativi sono inseriti nel Registro dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia. L'elenco dei mediatori indipendenti dell'Organismo è su base nazionale e sul sito dell'Organismo è consultabile il relativo curriculum.

2. La parte o le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo, che, tuttavia, può ritenere di disattendere la concorde indicazione delle parti.

3. In difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, l'organismo provvederà secondo i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della competenza del mediatore ed idonei ad assicurare la rotazione.

4. L'organismo designa il mediatore o più mediatori ritenuti più esperti e competenti per materia. A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.

5. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, successivamente si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenti profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

6. Su istanza motivata di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore, con un altro di pari esperienza. Sull'istanza di sostituzione del responsabile dell'organismo quando è mediatore, provvede il mediatore con più anzianità di iscrizione e a parità di anzianità il mediatore di età anagrafica più elevata.

7. Il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/2010. Al momento dell'accettazione della nomina in piattaforma il mediatore dovrà rendere specifica dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all'art. 14 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 28/2010 secondo la seguente formula:

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL MEDIATORE Io sottoscritto Mediatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 lettere i) e l), in ordine a questa specifica mediazione, dichiaro di essere indipendente e imparziale come previsto dall'art. 14 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 28/2010 successivamente modificato e integrato e al Codice Europeo di Condotta per Mediatori.

8. Le cause di incompatibilità dei mediatori sono previste dal codice etico e dai codici deontologici degli ordini o collegi di appartenenza dei singoli mediatori.

9. Nei casi in cui una parte ritenga che il mediatore si trovi in una condizione di non indipendenza o di non imparzialità anche sopraggiunta ovvero ritenga che vi sia una violazione da parte del mediatore degli obblighi di cui all'art. 14 del DM 150/2023, la stessa può chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore. Sull'istanza di sostituzione del responsabile dell'organismo quando è mediatore, provvede il mediatore con più anzianità di iscrizione e a parità di anzianità il mediatore di età anagrafica più elevata.

10. Nel caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore allo svolgimento del suo incarico, il responsabile dell'organismo provvederà immediatamente alla sua sostituzione secondo i criteri già indicati per le nomine. Qualora l'impossibilità sopravvenuta riguardi il responsabile dell'organismo quando è mediatore, provvederà alla sua sostituzione il mediatore con più anzianità di iscrizione e a parità di anzianità il mediatore di età anagrafica più elevata.

11. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

7. LA SCELTA DELLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Le parti hanno la possibilità al momento del deposito della domanda di mediazione e al momento dell'atto di adesione di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in presenza o secondo modalità telematica nel rispetto dell'art.8 bis, e ciascuna parte può chiedere che singoli incontri di mediazione possano svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'art. 8-ter d.lgs.28/2010.

7.1. PARTECIPAZIONE PERSONALE E DELEGA, ASSISTENZA LEGALE.

1. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

2. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

3. La delega per la partecipazione all'incontro di mediazione è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, d.lgs.28/2010, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

4. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, d.lgs.28/2010, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. L'assistenza legale non è obbligatoria nella mediazione volontaria.

8. PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

2. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore, e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata in caso di particolare complessità delle questioni controverse, di rilevante numero delle parti, di concreta possibilità del buon esito della procedura.

3. Qualora la parte chiamata sia stata regolarmente convocata, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza d'adesione.

8.1 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE CON MODALITÀ TELEMATICHE (Art.8 bis d.lgs.28/2010)

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

8.2 INCONTRI DI MEDIAZIONE CON MODALITÀ AUDIOVISIVE DA REMOTO (art.8 ter d.lgs.28/2010).

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

9. DURATA DELLA PROCEDURA E PROROGA

4. La Mediazione ha una durata di 6 mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
 - 4.1 Nelle controversie di cui all'art.5 comma 2 e 5 quater D.Lgs.28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi e le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
5. La proroga deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso (art. 6 comma 4, del Decreto Legislativo 28/2010).
6. Il termine di durata della procedura di mediazione decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa. Tale termine non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine dei tre mesi su accordo delle parti.

10. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Il verbale conclusivo della mediazione contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis d.lgs.28/2010, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
2. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, il mediatore ne dà atto nel verbale.

3. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione se in formato analogico, è redatto in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. Se il verbale è in formato documento informatico è creato come unico file originale.
4. Relativamente alle mediazioni telematiche ex art.8 bis e 8 ter d.lgs.28/2010, in caso di mancata restituzione del verbale conclusivo firmato entro 30 giorni dalla sua comunicazione, il procedimento di mediazione potrà essere chiuso dalla Segreteria e il mediatore darà atto della mancata sottoscrizione del verbale in un separato documento inviato alle parti a mezzo pec.
5. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il rilascio del verbale di accordo contenente l'accordo è condizionato al pagamento delle indennità di mediazione dovute.
6. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

11. PROPOSTA DEL MEDIATORE E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO

1. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto a verbale e se ritiene di avere sufficienti elementi, può formulare una proposta di conciliazione anche in assenza di concorde richiesta delle parti. Il mediatore formula una proposta di conciliazione se una o entrambe le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento.
2. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 d.lgs.28/2010.
3. Al mediatore è fatto divieto di verbalizzare la proposta in particolare nel caso in cui sia esclusa nella clausola contrattuale.
3. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4. La proposta viene formulata per iscritto e inviata a mezzo pec o raccomandata a/r alle parti che fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. Se la conciliazione non riesce il mediatore forma processo verbale indicando se vi è stata mancata accettazione della proposta e indicando la parte che l'ha rifiutata, fissando un incontro per la formalizzazione del mancato accordo.
7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Prima del conferimento dell'incarico il consulente dovrà sottoporre alle parti uno specifico preventivo che dovrà essere espressamente accettato dalle parti prima del conferimento dell'incarico. Il preventivo del consulente tecnico in mediazione deve essere determinato secondo le tariffe professionali approvate, stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

8. Le operazioni peritali devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e il tecnico non può, salvo concorde volontà delle parti, fondare le risultanze tecniche su informazioni, dichiarazioni o documenti acquisiti in via confidenziale.

12. OBBLIGHI DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nella domanda di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
- l'indicazione dei recapiti delle parti e degli avvocati a cui inviare comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia, comunque non vincolante per l'organismo;
- la competenza territoriale dell'organismo;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

2. È facoltà delle parti effettuare:

- la comunicazione alla parte chiamata in mediazione dell'attivazione della mediazione con invio della domanda di mediazione già presentata all'Organismo di mediazione, ai fini interruttivi della decadenza e della prescrizione ex art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 28/2010, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'organismo.

3. Le parti si impegnano ad allegare alla domanda di mediazione o all'atto di adesione in mediazione l'eventuale ordinanza del giudice (mediazione delegata) e ogni altro atto o documento in grado di facilitare il mediatore alla comprensione delle questioni controverse.

4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

13. OBBLIGHI E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore deve accettare l'incarico entro 48 ore dal conferimento, previa verifica del possesso delle competenze professionali richieste dal caso e di non trovarsi in conflitto di interessi con le parti e/o loro consulenti in genere.

2. Il mediatore nominato è tenuto prima di accettare la mediazione a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento agli artt. 14 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 28/2010 nelle forme di cui all'art. 6 n. 7 del presente Regolamento.

3. Il mediatore non potrà assumere l'incarico trovandosi nelle cause di incompatibilità previste dal codice etico e dai codici deontologici dei Collegi o Ordini di appartenenza di ogni singolo mediatore.

4. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

5. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

- di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

- di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

6. Il mediatore deve gestire il procedimento con correttezza, competenza e rapidità, evitando rinvii e modalità operative dilatorie attuate dalle parti.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

14. CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL PROCEDIMENTO

1. La procedura di mediazione deve essere improntata a criteri di correttezza e buona fede, nel pieno rispetto delle parti, dei consulenti, dei legali e del mediatore, nonché dell'attività svolta. Ciascuna parte si impegna a trovare un accordo all'interno della mediazione senza eludere i compensi spettanti all'Organismo. Al primo incontro, in particolare, le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

2. In particolare i legali, ove previsti o presenti, sono tenuti, durante il corso della mediazione, ad osservare dei comportamenti di lealtà e buona condotta, in linea con quanto previsto dal proprio codice deontologico.

3. Condotte non corrette e di particolare gravità potranno essere segnalate ai competenti organi disciplinari per l'adozione delle iniziative del caso.

4. Le parti, i propri consulenti, i legali e chiunque intervenga nel procedimento di mediazione, si impegnano, per tutta la sua durata, a svolgere tutte le trattative alla presenza del mediatore o, in ogni caso, per il suo tramite e condividendo con lui i contenuti della negoziazione.

15. DOVERE DI RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

2. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

3. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione

16. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti gli atti depositati durante un incontro congiunto verranno inseriti dalla Segreteria nel fascicolo telematico della mediazione nella sezione pubblica e saranno direttamente consultabili dalle parti e dal mediatore attraverso la piattaforma fermi gli obblighi di riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale dagli artt. 9 e 10 del Decreto legislativo 28/2010.

2. Tutti gli atti depositati durante un incontro congiunto verranno inseriti dalla Segreteria nel fascicolo telematico della mediazione nella sezione privata della parte che li ha prodotti e saranno direttamente consultabili dalla medesima parte e dal mediatore attraverso la piattaforma fermi gli obblighi di riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale dagli artt. 9 e 10 del Decreto legislativo 28/2010.

3. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.

Ciascuna parte può chiedere - mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

17. DIRITTI E FACOLTÀ SPETTANTI ALLE PARTI NEL CASO DI CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO

1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro del presente Organismo, quest'ultimo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso; qualora l'organismo abbia un proprio ente di formazione, che fosse coinvolto nella procedura di cancellazione o sospensione, le medesime comunicazioni dovranno essere effettuate anche ai formatori e agli iscritti ai corsi, attestando al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

2. Le procedure pendenti potranno proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Organismo, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato non è

depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

18. INDENNITA' E SPESE

1. L'organismo dichiara di adottare la tabella degli organismi pubblici di cui all'art. 31 del DM 150/2023.

2. Per il primo incontro sono dovute le spese vive, le spese di avvio e le spese di mediazione di cui all'art. 28 del DM 150/2023.

3. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate come per gli organismi pubblici in conformità alla tabella A allegata al DM 150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, con una maggiorazione del dieci per cento.

4. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione come calcolate come per gli organismi pubblici in conformità alla tabella A allegata al DM 150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, con una maggiorazione del venticinque per cento.

5. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione come calcolate per gli organismi pubblici in conformità alla tabella A allegata al DM 150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione di cui sopra sono ridotte di un quinto.

7. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi di cui sopra in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2 del DM 150/2023, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

8. Le spese di cui all'articolo 28 del DM 150/2023 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

9. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4 dell'articolo 30 del DM 150/2023.

10. La parte istante è tenuta a versare sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, al momento del deposito della domanda di mediazione, a prescindere dalla adesione e partecipazione della parte chiamata nonché dall'esito del primo incontro. La parte chiamata deve invece versarle solo in caso di adesione, nel momento in cui aderisce alla procedura.

11. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

12. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

13. Ove alcuna delle parti sia sprovvista di firma digitale o di firma elettronica qualificata, l'organismo può metterle a disposizione tale servizio, avendo facoltà di inserire il relativo costo tra le spese vive dovute dalla parte ai sensi dell'art. 28, co. 3 del d.m. 150/23.

19. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA MEDIAZIONE

1. Il valore della domanda di mediazione è individuato secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Anche ai fini della determinazione del valore dell'adesione si applica quanto sopra.

2. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni per la determinazione del valore o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della mediazione è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

3. Il valore della mediazione può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

4. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 3. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 3, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

20. CENTRI DI INTERESSE

1. Quando più soggetti rappresentano un "unico centro di interessi" vengono considerati come un'unica parte dal responsabile dell'organismo.

2. Ai fini dell'individuazione di un unico centro di interessi non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, risultando per contro necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale in capo ai soggetti che intendano costituirsi parte, priva di interessi confliggenti.

3. Ogni centro di interesse sarà tenuto al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione.

21. ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte in possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può presentare domanda all'organismo al fine di essere esonerata, previa documentazione attestante la sussistenza delle condizioni, dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione. Restano dovute le spese documentate.

22. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'organismo si impegna a tutelare la riservatezza e il trattamento dei dati personali delle parti e degli avvocati in conformità al codice della privacy e alle specifiche tecniche del Ministero della Giustizia. Le credenziali di accesso e le informazioni fornite, sono fornite in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza ed evitare da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.
2. L'organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'art. 47, comma 6, del D.M. n. 150/2023.

Lecce, 16.9.2025

AMC Srl